

(N. 1416)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° dicembre 1950 (V. Stampato N. 1647-Urgenza)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEJNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1950

Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il risone prodotto in Italia nel 1950 deve essere conferito all'ammasso per la vendita collettiva.

L'ammasso viene effettuato a cura dell'Ente nazionale risi che vi provvede nell'interesse dei produttori.

L'obbligo di tale conferimento compete al produttore o a chiunque altro detenga, a qualunque titolo, il prodotto, che resta vincolato ai fini della presente legge, dal momento della sua separazione dal suolo fino alla consegna all'ammasso, presso il produttore e detentore suddetti.

Le quantità di risone soggette all'obbligo del conferimento all'ammasso, ed a tale uopo vincolate ai sensi del precedente comma, non possono essere consumate, lavorate, cedute, occultate o distrutte, nè asportate dai luoghi di produzione e di conservazione, tranne che per le destinazioni autorizzate.

I produttori o detentori di risone hanno l'obbligo di custodirlo e sono responsabili della sua conservazione e dell'osservanza degli obblighi e divieti dipendenti dal vincolo.

Art. 2.

Ai conferenti all'ammasso del risone di produzione 1950, sarà dall'Ente nazionale risi corrisposta la somma di lire 5.000, quale acconto base per risone originario (qualità comune), sul prezzo che sarà realizzato nella vendita del prodotto, al netto delle spese e del diritto di contratto nella misura che sarà fissata dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 3.

Sono esenti dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quantitativi di risone occorrenti per le semine e per il diretto consumo alimentare dei produttori e del personale dipendente dalle aziende produttrici nonchè delle rispettive famiglie

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le esigenze delle semine e del diretto consumo familiare non possono formare oggetto di compravendita o cessione, nè essere destinate ad uso diverso da quelli come sopra indicati; le eventuali eccedenze devono essere conferite all'ammasso.

Art. 2.

L'esecuzione dell'ammasso del risone e la vendita collettiva del prodotto conferito, nonchè le funzioni, gli atti e le operazioni tutte all'uopo occorrenti sono delegate all'Ente nazionale risi, il quale vi provvederà, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le norme che saranno dallo stesso Ministero impartite con apposito decreto; dette norme fisseranno altresì le modalità ed i termini per la consegna del prodotto all'ammasso e per il pagamento del relativo prezzo ai conferenti.

Art. 5.

Nei modi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente nazionale risi provvederà all'accertamento ed al controllo delle quantità di risone prodotto nelle singole aziende.

A tale effetto i conduttori di aziende con superfici investite nella coltura del risone debbono denunciare alle Sezioni di detto Ente competenti per territorio le produzioni ottenute; con le modalità e nei termini che saranno dall'Ente medesimo prescritti e resi noti mediante pubblici manifesti.

Art. 6.

Gli eventuali diritti creditorî dei terzi sul risone conferito possono essere fatti valere sull'importo complessivo dovuto ai rispettivi conferenti.

A tale scopo i terzi creditorî possono notificare all'Ente nazionale risi i loro eventuali diritti a norma di legge.

Art. 7.

L'Ente Nazionale risi ha facoltà di procurare i mezzi per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti a sensi dell'articolo 2 e per le spese della gestione di ammasso mediante

operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal numero 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Art. 8.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassati da una parte ed ente ammassatore dall'altra, e tra questo e gli istituti finanziari sono esenti da tassa di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa ed imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano sempre soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovute, per l'imposta generale sull'entrata. Gli interessi e gli altri compensi conseguiti dalle aziende o istituti di credito, in dipendenza di operazioni di finanziamento nei confronti degli enti ammassatori, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due

volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce. Il valore del prodotto è calcolato a tale effetto, per tutte le varietà, in ragione di lire 6.000 al quintale.

L'imputato è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 10.

Per l'ammasso del risone di produzione nazionale 1950 e per le operazioni ed atti ad esso relativi, connessi e dipendenti si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge, le norme contenute nel decreto legislativo presidenziale 30 maggio 1947, n. 439.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.